

Schema di contratto

Contratto per la prestazione del
“Servizio di rivalutazione periodico dei valori nostre garanzie immobiliari”

Codice identificativo gara (CIG): 90499173C3

Tra

la Società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", Società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona _____ nato a _____, il _____, a quanto infra facoltizzato dalla _____ in data _____ (di seguito “FINAOSTA” o “Società”)

e

la società _____ con sede in _____ (), Via _____, capitale sociale di Euro _____, C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, in persona _____ domiciliato per la carica presso la sede societaria (di seguito anche denominata “Appaltatore” o “Outsourcer”)

Premesso che

- il presente contratto costituisce un'esternalizzazione di una Funzione Operativa importante in conformità a quanto disciplinato dalla Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari” (di seguito “Autorità di Vigilanza”);
- l'esternalizzazione del servizio è stata preceduta, nel rispetto della Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 e della policy interna di FINAOSTA, dalla redazione e approvazione di una *due diligence*;
- allo scopo di assicurare il servizio _____ è stata esperita gara _____
- il servizio è stato aggiudicato a _____
- *aggiungere eventuali requisiti obbligatori previsti in sede di gara/aggiudicazione*
- *breve descrizione dell'Appaltatore*
- l'Appaltatore dispone di strutture, risorse, competenze, capacità ed esperienza in conformità ai criteri e alle disposizioni previsti dalla normativa vigente ai fini dell'esercizio, in maniera professionale e affidabile, del Servizio esternalizzato;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto dell'Attività)

Saranno oggetto del Servizio le seguenti attività: valutazione per aggiornamento del Valore di Mercato (VdM) e Valore di Pronto Realizzo (VPR) di beni immobili concessi a garanzia di mutui ipotecari in corso di ammortamento, al fine dell'applicazione delle politiche di monitoraggio dei valori delle garanzie, approvate da FINAOSTA, nel rispetto della frequenza di aggiornamento prevista dalla normativa di riferimento, in funzione della destinazione d'uso, nonché dei metodi valutativi commisurati al grado di rischio potenziale emergente in base al rapporto Loan to Value (valore garanzia/importo esposizione), al grado dell'ipoteca e allo stato di esposizione del credito (di seguito anche indicato come "Servizio").

Art. 3 (Modalità di esecuzione del servizio)

Le specifiche di dettaglio del Servizio vengono definite nel Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato _).

L'Appaltatore, nella fase di avviamento del Servizio, dovrà specificare le modalità ed il formato che prevede di utilizzare per la gestione dei flussi in uscita e in ingresso dei dati, che dovrà in ogni caso obbligatoriamente contenere il codice univoco di identificazione.

E' richiesta, inoltre, la produzione di un *report* periodico ove sono riepilogati i tempi di evasione delle valutazioni inviate.

L'Appaltatore predisporrà, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, una relazione ove dovrà indicare per ciascuna delle varie metodologie richieste i criteri ed percorsi di calcolo che saranno utilizzati per la valutazione delle garanzie immobiliari, oltre ai dati/documentazione tecnica essenziale per lo svolgimento delle attività:

1. Statistica indicizzata,
2. Modelli automatici di valutazione (tipo AVM),
3. Desk top con firma tecnico

DESTINAZIONE	INDICIZZATA /STATISTICA	AVM	DESKTOP
RESIDENZIALE,			
COMMERCIALE			
RICETTIVA,			
INDUSTRIALE			
ARTIGIANALE			
AGRICOLA			

Le prestazioni richieste dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

La richiesta di valutazione avverrà in tranches variabili nel periodo di contratto.

Art. 4 (Vigilanza sulle funzioni affidate in outsourcing e livello di servizio)

La Società vigila affinché le funzioni esercitate dall'Appaltatore rispondano agli standard richiesti, garantiscano la sana e prudente gestione e comunque non facciano emergere rischi operativi e di reputazione per la Società medesima.

Al fine di valutare su base continuativa i servizi forniti dall'Appaltatore, la Società verificherà lo svolgimento delle attività nel rispetto della presente contratto e dei Service Level Agreement (SLA) definiti nell'allegata tabella.

Si precisa che il mancato rispetto dei parametri convenuti, senza che vi sia un giustificato motivo, comporterà l'applicazione delle penalità ivi previste.

Attività	Frequenza	SLA	Penale
Report attività	Annuale	Entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno contrattuale	50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Ritorno valori aggiornati	Ad evento	Entro 30 giorni dall'invio informatico	50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Invio output aggiornamenti limitati	Ad evento	Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta	50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Gestione attività	Nel continuo	Il fornitore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità del soggetto/soggetti di riferimento per le verifiche desktop, impegnandosi a non variarli, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali. In caso di variazione, il fornitore dovrà garantire di non diminuire l'efficienza e la professionalità dei soggetti.	

Sarà possibile definire, di comune accordo tra le Parti, degli ulteriori SLA e permettere alla Società la relativa misurazione. L'eventuale mancato rispetto di livelli di servizio determinerà penali che saranno regolate secondo le modalità concordate tra le Parti.

La Società si riserva l'incondizionata facoltà di impartire all'Appaltatore ulteriori istruzioni per lo svolgimento del Servizio ad esso assegnato, ove ciò sia funzionale alla sana e prudente gestione della medesima Società.

L'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tali istruzioni, eccetto laddove ritenga che le istruzioni siano contrarie alla normativa applicabile alle attività indicate all'art. 2.

Resta inteso che l'attività svolta in esecuzione del presente contratto non implicherà limitazione al diritto da parte della Società, dei revisori contabili e delle Autorità di Vigilanza di accedere, presso la sede legale e le eventuali sedi secondarie dell'Appaltatore, alle informazioni e a tutta la documentazione utile per l'attività di controllo e supervisione, al fine di verificare l'adeguatezza della struttura organizzativa, nonché a tutte le procedure tecnico-amministrative, e le relative risultanze, attinenti al Servizio svolto dall'Appaltatore, per conto della Società, in esecuzione del presente contratto.

L'Outsourcer si impegna a far sì che tutti gli elaborati contabili di pertinenza correlati allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto siano prontamente disponibili per la Società.

L'Appaltatore, nel caso in cui riscontrasse irregolarità e/o carenze nella prestazione del Servizio ovvero vi fossero sviluppi che potrebbero incidere in modo rilevante sulla sua capacità di svolgere il Servizio in maniera efficace e in conformità con la normativa ed i requisiti vigenti, dovrà segnalarlo prontamente alla Società, e si impegna comunque alla eliminazione delle suddette anomalie.

Art. 5 (Inadempienze e penalità)

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente contratto, FINAOSTA invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda a rimuovere le inadempienze contestate, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, FINAOSTA applicherà le penali previste per gli SLA individuati all'art. 4 ovvero, se non ivi indicate, una penale pari a *(0,4 pro mille dell'importo di contratto)* per ogni giorno di ritardo dal termine previsto.

La penalità sarà applicata a mezzo PEC e sarà immediatamente esecutiva, anche in caso di contestazioni o gravame, senza pregiudizio del rimborso delle spese che FINAOSTA dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penalità.

L'importo delle penali non potrà essere superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale, resta salva la risoluzione per inadempimento contrattuale da parte di FINAOSTA.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'Appaltatore dipendenti dal presente contratto e, per l'eventuale eccedenza, con l'incameramento pro-quota della cauzione definitiva; è fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 6 (Continuità operativa e gestione emergenze)

In caso di emergenza, l'Appaltatore garantisce di aver adottato soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi evento che possa compromettere la capacità dell'Appaltatore di garantire il servizio, nonché si impegna a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza.

Il servizio dovrà assicurare un grado di affidabilità tale da:

- ✓ garantire lo stato di consistenza dei dati a fronte di problemi di natura sistemistica o applicativa dei software utilizzati;
- ✓ permettere di ripristinare lo stato corretto dell'applicazione e delle relative funzionalità a fronte di errore (dopo il relativo *recovery*).

Art. 7 (Referente aziendale per l'attività esternalizzata)

In attuazione di quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione individua e nomina, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, un Referente aziendale per l'attività esternalizzata.

Il Referente aziendale, chiamato Referente interno dell'attività di aggiornamento periodico valori garanzie immobiliari esternalizzata (per brevità "Referente interno"), rappresenta il collegamento tra l'outsourcer e gli organi aziendali. In tale veste, il Referente interno ha il compito di:

- i. coordinare la periodica e continua estrazione dei *collateral* il cui valore risulta da inviare in aggiornamento;
- ii. agevolare l'azione dell'outsourcer al fine di consentire lo svolgimento delle attività assegnate mediante la gestione del flusso dati tecnici in uscita;
- iii. monitorare la corretta esecuzione delle attività richieste all'outsourcer e segnalare agli organi aziendali eventuali ritardi e/o inefficienze nell'esecuzione delle attività programmate;
- iv. segnalare all'outsourcer eventuali situazioni anomale ed eventuali revisioni necessarie per la loro rimozione;
- v. ove ritenuto opportuno, trasmettere le risultanze delle attività effettuate dall'outsourcer ad altri Direzioni/Servizi/Uffici oltre ai destinatari funzionalmente coinvolti;
- vi. verificare, nel continuo, i livelli di servizio e l'adeguatezza del processo di aggiornamento dei valori;
- vii. relazionare con cadenza annuale sull'attività svolta dal soggetto incaricato, evidenziando quantitativamente e qualitativamente il lavoro svolto nonché il programma futuro, eventuali proposte di modifica procedurali e situazioni particolari da evidenziare nel dettaglio.

Art. 9 (Conflitti di interesse)

L'Appaltatore dichiara di non avere al momento della sottoscrizione del contratto alcun conflitto di interesse con FINAOSTA.

Qualora durante la vigenza del Contratto dovesse individuarsi una circostanza (di seguito "Circostanza") che possa fare ritenere esistente o potenzialmente esistente un conflitto di interessi fra la Società e l'Appaltatore (di seguito, per brevità, le "Parti"), ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra per iscritto tale Circostanza.

Le Parti, entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione, dovranno incontrarsi per valutare la Circostanza al fine di condividere l'adozione di opportune cautele per gestire la Circostanza stessa in modo da limitare e/o monitorare gli effetti del conflitto di interessi.

Qualora le Parti dovessero ritenere sussistente una Circostanza e qualora questa dovesse essere di entità tale da rendere il conflitto di interesse potenzialmente ed eccessivamente incidente sulla relazione fra le Parti e/o sull'adempimento al presente contratto, la Società avrà diritto di recedere dal contratto stesso con preavviso di 10 (dieci) giorni e con il solo obbligo di versare il corrispettivo dovuto per i servizi e/o le attività effettivamente prestate da intendersi comprensivo dei costi sostenuti e senza obbligo di versare nulla di ulteriore a qualunque titolo.

Art. 10 (Riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'esecuzione dell'incarico)

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, nonché successivamente alla cessazione di quest'ultimo per qualsiasi causa intervenuta, con esclusione di quanto sia nel frattempo divenuto di dominio pubblico, a:

- a) mantenere strettamente riservati e a non divulgare o altrimenti rendere noti a terzi i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione e/o in esecuzione al contratto;
- b) non utilizzare quanto al precedente punto a) per scopi diversi, in tutto o in parte, da quelli contemplati nel contratto.

FINAOSTA rimane esclusivo proprietario dei dati inerenti la propria clientela; l'Appaltatore si impegna ad utilizzare detti dati al solo fine del corretto svolgimento del Servizio.

L'accesso alle risorse informatiche, nonché alle risorse tecnologiche, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo computer, unità di controllo, di memorizzazione ecc., è controllato attraverso prodotti di sicurezza in grado di inibire l'utilizzo alle persone non autorizzate.

L'Appaltatore dichiara di disporre di una struttura adibita al controllo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi di sicurezza.

L'Appaltatore dichiara di aver adottato una propria policy di sicurezza fisica e logica, con l'individuazione dei compiti e delle responsabilità attinenti i presidi di sicurezza per la tutela di dati, applicazioni e sistemi.

Art. 11 (Durata)

L'incarico di cui al presente contratto ha una durata di trentasei (36) mesi decorrente dal _____, senza tacito rinnovo; resta fermo quanto previsto all'art. 16.

Resta inteso che il contratto dovrà ritenersi concluso anche prima della data sopra indicata al raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato (euro 145.000 euro).

Inoltre si prevede la possibilità per FINAOSTA di usufruire del Servizio, qualora non sia raggiunto l'importo complessivo presunto, posticipando il termine di scadenza (di massimo 6 mesi) in accordo con l'operatore economico.

Art. 12 (Corrispettivi e pagamenti)

I corrispettivi da applicare a unità immobiliare catastale diversificati secondo la destinazione d'uso e secondo i metodi valutativi statistici/indicizzati oltre che sui modelli avanzati sono i seguenti:

DESTINAZIONE	INDICIZZATA/STATISTICA	AVM
RESIDENZIALE		
COMMERCIALE		-
RICETTIVA		-
INDUSTRIALE		-
ARTIGIANALE		-
AGRICOLA		-

DESTINAZIONE	VALORE STIMATO	DESKTOP
TUTTE	Fino a 500.000 €	
	Da 500.000 € a 1.500.000 €	
	Da 1.500.000 € a 3.500.000 €	
	Da 3.500.000 € a 5.500.000 €	
	Oltre a 5.500.000 €	

In considerazione della natura dell'affidamento oggetto del presente contratto i costi della sicurezza sono stimati pari a zero.

Si precisa che le attività previste, poiché presunte, saranno riconosciute considerando l'attività effettivamente prestata, nel limite (riferito all'intera durata del contratto) di 145.000,00 per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo sarà fatturato alla Società con cadenza almeno trimestrale posticipata a consuntivo delle posizioni effettivamente lavorate, ad avvenuta ricezione delle prestazioni richieste e previa accettazione della proposta di fatturazione.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica prevista dal Decreto Ministeriale n. 40/2008 (eventuale situazione di inadempienza presso il Concessionario della riscossione).

Ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (di modifica dell'art. 17-ter del DPR 633/1972), FINAOSTA applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture ricevute (c.d. split payment) per l'acquisizione di beni e servizi.

Le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il *meccanismo split payment* sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione).

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al contratto (CIG _____), dovrà essere inviata a FINAOSTA in formato "FatturaPA" attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 e s.m.i. con il seguente Codice Destinatario: 4ODRHM. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura tra cui l'inserimento obbligatorio del codice CIG nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per l'accettazione e la tempestiva liquidazione da parte di FINAOSTA.

Art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. _____, intestato all'Appaltatore presso la banca _____.

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

- _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____;
- _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____;
- _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____.

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 14 (Recesso)

FINAOSTA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. In caso di recesso di FINAOSTA, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Inoltre, ciascuna delle Parti potrà recedere per giusta causa dal presente contratto, con 15 giorni di preavviso, mediante unilaterale dichiarazione da effettuarsi a mezzo PEC:

- ✓ in caso di apertura di procedure concorsuali in capo a l'Appaltatore e/o alla Società;
- ✓ in caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio;
- ✓ in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'Appaltatore di garantire il servizio.

FINAOSTA ha inoltre il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 (Risoluzione)

Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., previo invio di specifica diffida ad adempiere, a mezzo PEC, in caso di grave ed essenziale inadempimento del contratto stesso, salvo che la Parte inadempiente non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta inviata dall'altra Parte.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire il danno sofferto dall'altra Parte.

La Società potrà inoltre risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- ✓ grave e reiterato mancato rispetto degli SLA, senza che vi sia un giustificato motivo;
- ✓ l'Outsourcer cessi di possedere, per qualsiasi motivo, i requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente per l'espletamento dell'incarico, ovvero si verifichino fatti che interessano l'Outsourcer idonei a far venir meno il rapporto fiduciario fra l'Outsourcer e la Società;
- ✓ l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- ✓ l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- ✓ l'affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore potrà inoltre risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazioni da parte della Società di normative che possano avere ripercussioni dirette e/o indirette sul Servizio assunto dall'Appaltatore medesima con il presente contratto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione del presente contratto, avrà diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In ogni caso di risoluzione del contratto, da comunicarsi tramite PEC, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che FINAOSTA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 16 (Obblighi dell'Appaltatore in caso di cessazione del contratto)

Nel caso di cessazione del contratto, per qualsivoglia ragione, l'Appaltatore, al fine di preservare la continuità delle attività, si impegna:

- i. ad assicurare, ove richiesto dalla Società, la prosecuzione della prestazione delle attività secondo le previsioni del presente contratto, fermo restando il diritto dell'Appaltatore a percepire il compenso di cui all'art. 12 sino ad un massimo di 3 (tre) dalla data di cessazione dell'efficacia del contratto;
- ii. a prestare la dovuta assistenza alla Società nella fase di migrazione delle attività ad un nuovo fornitore terzo o a risorse interne alla Società, e a cooperare in generale con la Società ed il nuovo fornitore, per ogni ragionevole esigenza al fine di permettere alla Società di fruire delle Attività in modo continuativo e senza interruzioni;
- iii. a mettere a disposizione della Società, su richiesta di quest'ultima, i supporti cartacei o informatici contenenti dati, documenti o informazioni che siano in possesso o comunque nella disponibilità dell'Appaltatore in relazione all'esecuzione delle attività.

Art. 17 (Responsabilità)

La sottoscrizione del presente contratto non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità nei confronti di terzi degli Organi Sociali della Società. La Società continua ad essere pienamente responsabile del corretto esercizio dei compiti esternalizzati e del rispetto delle rilevanti prescrizioni normative.

L'Outsourcer si impegna a svolgere le attività previste dal presente contratto secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, in base a quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile. L'Outsourcer è responsabile nei confronti della Società per la prestazione delle attività previste dal presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di Legge.

Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile, totalmente o in parte, per il mancato o ritardato rispetto degli obblighi assunti con il presente contratto per forza maggiore o caso fortuito o altri eventi non prevedibili ad esse non imputabili.

Art. 18 (Cauzione)

L'esecuzione del contratto sarà garantita dalla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 di Euro _____ (_____), prestata mediante fideiussione n. _____ emessa da _____ in data _____ con scadenza al _____.

L'istituto garante, così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:

- a) di avere preso visione del contratto e della documentazione allegata;
- b) di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile;
- c) di obbligarsi a versare a prima richiesta a FINAOSTA, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta da FINAOSTA;
- d) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 19 (Copertura assicurativa e manleva)

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver sottoscritto polizze di assicurazione a copertura di tutti rischi afferenti al Servizio svolto in forza del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa, con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità _____ con un massimale minimo pari a € _____ (Euro _____/00).

Art. 20 (Subappalto)

Resta espressamente inteso che l'Appaltatore non ha diritto di subappaltare alcuna parte dei servizi oggetto del contratto.

Art. 21 (Modifiche e integrazioni)

L'Appaltatore, senza il consenso di FINAOSTA, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del Servizio prescritte. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire la prestazione prevista da parte di FINAOSTA si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da FINAOSTA.

Art. 22 (Norme di sicurezza)

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 23 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti)

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 (Referenti e comunicazioni)

Per la regolare esecuzione del contratto:

- FINAOSTA S.p.A. nomina come Referente: _____;
- l'Appaltatore nomina come Referente: _____.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai rispettivi Referenti.

In caso di impedimento del Referente, FINAOSTA e l'Appaltatore dovranno darne tempestivamente notizia alla controparte, indicando contestualmente il nominativo del sostituto Referente.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite fax, email, pec o raccomandata A.R., ove previsto, ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA: _____, fax _____, tel. _____, email _____, pec _____;
- Appaltatore: _____, fax _____, tel. _____, email _____, pec _____.

Art. 25 (Spese e regime fiscale)

Il contratto è stipulato in modalità elettronica e sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, se prevista, è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Art. 26 (Clausola protezione dei dati personali)

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria

informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'Appaltatore garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura dell'Appaltatore procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di FINAOSTA, quale autonomo Titolare del trattamento.

Art. 27 (Clausola "231")

Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario della Società che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di l'Appaltatore per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

Art. 28 (Foro competente)

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

Art. 29 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

A) Informativa privacy.

B) Capitolato Tecnico Prestazionale